

CONSIGLIO
SANITARIO
REGIONALE



PARERE 22/2010

Seduta del 6 aprile 2010

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale";

Vista la L.R. 14 dicembre 2005, n. 67 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005 (s.m.i.);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 974 del 27 agosto 2001 "Consiglio sanitario regionale: presa d'atto del regolamento e modifica delibera n. 922/00";

Visto il regolamento del Consiglio Sanitario Regionale approvato nella seduta assembleare del 12 gennaio 2010;

Visto l'Ordine del giorno predisposto dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR);

Vista la richiesta di parere 37/2009 "Proposta di formulazione di linee guida regionali per il corretto utilizzo di lettini solari e lampade a UV per uso estetico";

Data atto che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 1 dicembre 2009 era stato costituito uno specifico gruppo di lavoro per la formulazione di indirizzi sulla tematica;

Dato atto altresì che il gruppo, coordinato dal dr. M. Barresi, era composto dai dr./prof.: Torello Lotti, Paolo Barachini, prof. Michele Fimiani, Massimo Ceccarini, Cesare Gori, Natale Villari, Maria Antonia Pata, Antonella Romanici e successivamente integrato con i dr./prof.: Amunni Gianni, Borgognoni Lorenzo, Buggiani Gionata, Gerlini Gianni, Manca Giampiero, Pimpinelli Nicola e Tartaglia Riccardo,

Vista la normativa statale e regionale in materia;

Ascoltate le precisazioni formulate dai membri dell'Ufficio di Presidenza;

All'unanimità

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE al documento "Indirizzi per un corretto impiego di lampade e lettini solari" che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere e **SOLLECITA** la Direzione Generale Diritto alla Salute ad effettuare una revisione complessiva di tutti i requisiti inerenti l'attività di Estetista

Il Vice Presidente
dr. Antonio Panti

Il referente organizzativo
dr. Mario Barresi

REGIONE
TOSCANA





PARERE 26/2010

Seduta del 4 maggio 2010

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale";

Vista la L.R. 14 dicembre 2005, n. 67 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 974 del 27 agosto 2001 "Consiglio sanitario regionale: presa d'atto del regolamento e modifica delibera n. 922/00";

Visto il regolamento del Consiglio Sanitario Regionale approvato nella seduta assembleare del 12 gennaio 2010;

Visto l'Ordine del giorno predisposto dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR);

Visto il parere n. 22/2010;

Vista la normativa statale e regionale in materia;

Ascoltate le precisazioni formulate dai membri dell'Ufficio di Presidenza;

Avendo recepito le integrazioni al parere n. 22/2010, inerente l'approvazione del documento "Indirizzi per un corretto impiego di lampade e lettini solari";

Al'unanimità

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE al documento "Indirizzi per un corretto impiego di lampade e lettini solari" che, integrato con le proposte del gruppo di lavoro del Settore Igiene Pubblica della Direzione Generale, sostituisce il documento approvato con il parere n. 22/2010, e che in allegato è parte integrante e sostanziale del presente parere.

Il Vice Presidente
dr. Antonio Panti

Il referente organizzativo
dr. Mario Barresi

REGIONE
TOSCANA



Indirizzi per un corretto impiego di lampade e lettini solari

1. Premesse

- a. L'analisi delle più recenti evidenze scientifiche mostra che la radiazione ultravioletta (UV) è uno dei fattori causali maggiori per i carcinomi della pelle (carcinoma spinocellulare e carcinoma basocellulare) e per il melanoma cutaneo, provoca l'invecchiamento precoce della pelle ed effetti nocivi per la salute. A carico dell'occhio, la radiazione UV può comportare lesioni e danni alla retina ed al cristallino. I principali effetti sulla salute causati da esposizione a radiazione UV sono riassunti in tabella 1, che per completezza include anche la radiazione nella regione del visibile, che è emessa dalla maggior parte delle apparecchiature UV per uso estetico.
- b. L'uso di apparecchiature abbronzanti può causare lo sviluppo di eritema solare e di ustioni, in modo analogo a quanto accade per un'eccessiva esposizione al sole. Esposizioni eccessive e/o eccessivamente ripetute possono comportare un rischio tumorale paragonabile a quello di altri cancerogeni maggiori, quali il fumo di sigaretta. Sulla base di quanto sopra esposto l'uso di apparecchiature che emettano UV a scopo di abbronzatura o per altri scopi di natura non medica è in generale sconsigliato. Inoltre qualsiasi impiego di tali apparecchiature con finalità terapeutiche deve avvenire unicamente in strutture sanitarie.
- c. Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) individua all' Allegato A nell'Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di estetista le "lampade abbronzanti UVA". Scopo del presente documento è fornire un indirizzo applicativo che orienti esercenti ed utilizzatori ad un uso consapevole di lampade e lettini solari, al fine di prevenire il più possibile condizioni espositive maggiormente rischiose ed i conseguenti danni sulla salute dei soggetti esposti, in linea con le raccomandazioni emanate in materia dalle principali organizzazioni internazionali a tutela della salute, ed in particolare dall' Organizzazione Mondiale Sanità (2006) e da ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2003) nel documento "Problemi sanitari connessi con l'uso di apparecchiature abbronzanti per scopi cosmetici" tradotto in Italiano dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e consultabile al sito: www.iss.it/site/sole/icnirp/appar.html

2. Soggetti con controindicazioni assolute all'impiego di lampade abbronzanti.

Sono particolarmente a rischio di effetti nocivi per la salute, e perciò non dovranno utilizzare lampade ed apparecchiature abbronzanti, tutti coloro che appartengono alle seguenti categorie*:

- i. minorenni;
- ii. donne in gravidanza: si ricorda che ai sensi del d.lgvo 81/2008 Titolo VIII capo V l'esposizione a valori di UV superiori ai valori limite è espressamente vietata per le lavoratrici in gravidanza. Tali valori limite risultano superati soltanto dopo pochi minuti di

- esposizione a qualsiasi lampada abbronzante. Di ciò dovranno essere portate a conoscenza le lavoratrici dei centri di estetica.
- iii. albinici e individui di fototipo 1 e 2 (soggetti con pelle molto chiara, occhi e capelli chiari che si scottano al sole o alle lampade e non si abbronzano mai o difficilmente); persone il cui colore naturale di capelli sia rosso; persone che hanno predisposizione alle lentiggini;
 - iv. Soggetti con elevato numero di nei (superiore a 16 **).
 - v. Individui con storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.
 - vi. Individui con storia familiare e/o personale di melanoma cutaneo.
 - vii. Soggetti con pelle danneggiata dal sole
 - viii. soggetti che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne (sia in atto che pregresse) ;
 - ix. soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV e IR; persone che hanno sulla pelle chiazze decolorate anormali
 - x. i portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.);
 - xi. i soggetti in trattamento con farmaci fotosensibilizzanti (vedasi Tabella 2 non esaustiva) e impiego di cosmetici. In questo caso si dovrebbe chiedere il parere del medico curante o di uno specialista dermatologo, per appurare se tali prodotti possono aumentare la fotosensibilità individuale ai raggi UV ;
 - xii. i soggetti affetti da alterazioni dell'iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla tonica);
 - xiii. i soggetti portatori di drusen (corpi colloidici) per rischio associato a luce blu intensa emessa dalle lampade ;
 - xiv. soggetti affetti da xeroderma pigmentosus;
 - xv. Devono inoltre essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica i soggetti i che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; "cristallino artificiale"). Si ricorda che occhiali protettivi non muniti di protezione laterale non proteggono sufficientemente l'occhio da radiazione UV da direzione obliqua.

Se una persona per cui non siano riscontrate le controindicazioni precedentemente elencate decide di utilizzare le apparecchiature abbronzanti, bisogna che siano adottate le misure idonee a ridurre il rischio ai livelli più bassi possibili, secondo quanto indicato dalle raccomandazioni e linee guida nazionali ed internazionali (ISS, OMS, ICNIRP).

3. Raccomandazioni pratiche per l'utente/utilizzatore finale *

- a. Gli effetti dell'esposizione alla luce solare, o a fonti di luce artificiale che simulano quella solare, dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni, così come dalla sensibilità cutanea dell'individuo. Dai dati di letteratura scientifica internazionale è assodato che i seguenti soggetti hanno controindicazione assoluta al trattamento con lampade e lettini solari per scopi estetici: Minori di 18 anni, donne in gravidanza, albinici, soggetti di

fototipo 1 e 2. Tali soggetti quindi non dovranno sottoporsi a trattamento con lampade e lettini abbronzanti per l'alto rischio associato all'esposizione a radiazione UV.

- b. Inoltre i soggetti con controindicazione all'esposizione cui al precedente paragrafo non dovranno sottoporsi a trattamento con lampade abbronzanti.**
- c. Fermo restando quanto espresso in a) e b) prima del trattamento ogni utente dovrebbe sottoporsi ad una visita dermatologica per valutare le caratteristiche peculiari della propria pelle, l'opportunità d'impiego dei lettini solari e, se necessario, programmare esposizioni alle lampade che non eccedano la dose minima di radiazioni che provoca eritema, diversa per ogni utente.
- d. Non utilizzare lettini solari mentre si assumono farmaci o si impiegano cosmetici che potrebbero aumentare la sensibilità individuale alle radiazioni UV. Nel dubbio, farsi consigliare dal medico. Si riporta in tabella 2 un elenco, da ritenersi non esaustivo, di agenti fotosensibilizzanti.
- e. Prima dell'esposizione, rimuovere bene i cosmetici, rimuovere le lenti a contatto e non applicare nessuna crema protettiva solare, né prodotti che possono aumentare o accelerare l'abbronzatura.
- f. Utilizzare sempre gli occhialini protettivi forniti. (gli occhiali da sole non sostituiscono gli occhiali protettivi).
- g. Proteggere dall'esposizione le parti sensibili della pelle quali: genitali, cicatrici e tatuaggi
- h. Far passare almeno 48 ore tra le prime 2 esposizioni.
- i. Non prendere il sole ed utilizzare il lettino solare nello stesso giorno.
- j. Seguire attentamente le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli fra le esposizioni e le distanze dalla lampada.
- k. L'abbronzatura ottenuta dalla lampada UV non previene né è in grado di proteggere la pelle dalle scottature dovute all'esposizione solare
- l. Chiedere il consiglio del medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (macchie, nei, etc.)
- m. In caso di malattie dermatologiche acute o croniche, consultare il proprio medico prima di decidere di esporsi alla seduta.
- n. Le lampade e i lettini solari utilizzati a domicilio non sono sottoposti allo stesso livello di controlli di quelle impiegate negli esercizi commerciali sotto adeguata supervisione delle autorità competenti. Pertanto, il venditore o il fornitore dell'attrezzatura deve fornire adeguate informazioni tecniche e quelle riguardanti la sicurezza di tali apparecchiature abbronzanti. Si ricorda che gli apparecchi utilizzati per questa finalità non possono che essere di tipo 3 (CEI EN 60335-2-27).
- o. I danni alla pelle possono essere prodotti in modo acuto/immediato, ma anche in modo cronico/cumulativo, e perciò l'utente dovrebbe tenere sempre a disposizione una scheda attestante il numero e la durata delle esposizioni a fonti di radiazione ultravioletta artificiale, e le eventuali reazioni avverse. In particolare, sarà indispensabile la preventiva autorizzazione medica per riprendere le sedute dopo una reazione di eritema intenso e/o prurito dalla precedente seduta.

- p. I minori di 18 anni dovranno avere un attestato dei genitori o del tutore legale prima di sottoporsi a lampade e lettini solari (eliminato perché non previsto dalla norma)

4. Raccomandazioni pratiche per l'operatore.

Non devono essere sottoposti a trattamenti con lampade UV per uso estetico:

- i minori di 18 anni;
 - le donne in gravidanza;
 - gli albinici e soggetti di fototipo 1 e 2
 - i soggetti con controindicazione all'esposizione indicati al paragrafo 2
- a. Le apparecchiature abbronzanti utilizzate presso i centri di estetica devono essere conformi ai requisiti dello standard della norma tecnica CEI EN 60335-2-27 e devono appartenere soltanto ai tipi 1, 2, o 3 definiti in detta norma. Qualsiasi modifica tecnica, come ad esempio la sostituzione di lampade, filtri o riflettori, non deve cambiare la classificazione CEI dell'apparecchio.
- b. Il titolare del centro estetico dovrà sottoporre all'atto dell'installazione e con periodicità biennale le apparecchiature UV a controllo radiometrico - da parte di personale tecnico specializzato - comprovante che l'apparecchiatura non emetta radiazioni UV che abbiano un'irradiazione efficace totale superiore a 0.3 W/m^2 , ponderata conformemente allo spettro d'azione dell'eritema (Riferimento : norma CEI EN 60335-2-27/A1 e CEI EN 60335-2-27/A2:2009-03).
- c. Le ditte costruttrici e i rivenditori devono fornire le tabelle sui tempi di esposizione basate sulle caratteristiche delle lampade delle apparecchiature abbronzanti.
- d. Le apparecchiature abbronzanti devono essere munite di un interruttore programmabile a tempo.
- e. Devono essere messi a disposizione dei clienti occhiali protettivi con caratteristiche idonee per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti.
- f. Non si devono fornire ai clienti, né si devono loro consigliare, prodotti che abbiano lo scopo di aumentare o accelerare l'abbronzatura.
- g. Gli operatori addetti devono ricevere un'istruzione adeguata sui rischi e sul corretto impiego delle apparecchiature UV, comprovata da attestato, anche in relazione agli obblighi di formazione dei lavoratori che impieghino sorgenti di radiazione ottica artificiale prescritti dal decreto legislativo 81/2008 titolo VIII capo V, raccordandosi comunque con quanto già indicato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 47/R.
- h. È responsabilità degli operatori professionali fornire al cliente informazioni e istruzioni su come usare in modo sicuro le apparecchiature abbronzanti.
- i. L'operatore deve informare adeguatamente il cliente dei rischi derivanti dall'esposizione, e in presenza di fattori di rischio quali, per esempio, molti nei e/o storia familiare e/o personale di tumori cutanei, consigliare una visita specialistica dermatologica.
- j. In occasione della prima seduta il gestore deve consegnare, al cliente che ne risulti sprovvisto, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa alle

radiazioni ultraviolette artificiali. Tale scheda dovrà riportare il numero e la durata delle esposizioni, le eventuali reazioni avverse, e il tipo di apparecchiatura utilizzata.

- k. Il tempo di esposizione raccomandato per la prima seduta per una pelle non abbronzata deve corrispondere ad una dose non superiore a 100 J/eff/m^2 .
- l. Dato che ogni esposizione alle radiazioni UV aumenta il rischio di tumore della pelle, non esiste un valore massimo di sicurezza riferito alla dose annua; tuttavia si raccomanda di non superare la dose di 25 kJ/m^2 .
- m. Poiché la fotosensibilità degli individui varia considerevolmente, è consigliabile limitare la durata della prima seduta a circa la metà di quella di una seduta regolare, al fine di valutare la risposta della pelle. Se dopo la prima seduta si manifesta qualche reazione cutanea anomala, un ulteriore uso del lettino solare è sconsigliato. Far comunque passare almeno 48 ore fra le prime 2 esposizioni.
- n. Le apparecchiature abbronzanti collocate in alberghi o in centri ricreativi devono sottostare agli stessi controlli e modalità di impiego di quelle utilizzate presso centri estetici, cui al presente documento.

E' stato eliminato l'attestato previsto per i minori di 18 anni in quanto nella norma c'è il divieto

Tabella 1 – Principali effetti sulla salute da esposizione a Radiazione UV e Visibile

Regione spettrale	Occhio	Pelle	
Ultravioletto C (da 100 nm a 280 nm)	Fotocheratite	Eritema	Tumori cutanei
Ultravioletto B (da 280 nm a 315 nm)	Fotocongiuntivite	(scottatura della pelle)	Processo accelerato di invecchiamento della pelle
Ultravioletto A (da 315 nm a 400 nm)	Cataratta fotochimica	Reazione di fotosensibilità	
Visibile (da 400 nm a 780 nm)	Lesione fotochimica e termica della retina		Bruciatura della pelle

(Da "Indicazione operative sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione a radiazione ottica artificiali nei luoghi di lavoro (coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle province autonome, 2010)

Tabella 2: Agenti fotosensibilizzanti (da ICNIRP, 2003).

Agenti	Incidenz a	Tipo di reazione	Intervallo lunghezze d'onda efficaci	delle
Agenti fotosensibilizzanti dopo somministrazione locale				
<i>Solfonammidi e prodotti chimici associati</i> (schermi solari, sbiancanti ottici)	n.d.*	fitotossica e fotoallergica	290 - 320 nm	
<i>Disinfettanti</i> (composti di salicilanilide in saponi e deodoranti)	n.d.	fitotossica e fotoallergica	290 - 400 nm	
<i>Fenotiazine</i> (creme, coloranti e insetticidi)	n.d.	fitotossica e fotoallergica	320 nm - Visibile	
<i>Coloranti</i>	n.d.	fitotossica iperpigmentazione	Visibile	
<i>Catrame di carbone e derivati</i> (composti fenolici)	n.d.	fitotossica	340 - 430 nm	

<i>Oli essenziali</i> (profumi e acque di colonia)	n.d.	fototossica iperpigmentazione	290 - 380 nm
<i>Composti furocumarinici</i> (psoraleni)	n.d.	fototossica iperpigmentazione	290 - 400 nm
<i>Solfuro di cadmio</i> (tatuaggi)	n.d.	fototossica	380 - 445 nm
Agenti fotosensibilizzanti dopo somministrazione orale o parenterale			
<i>Amiodarone</i>	Alta	fototossica	300 - 400 nm
<i>Diuretici a base di tiazide</i>	Media	fotoallergica	300 - 400 nm
<i>Clorpromazina e fenotiazine associate</i>	Media	fototossica e fotoallergica	320 - 400 nm
<i>Acido nalidixico</i>	Alta	fototossica	320 - 360 nm
<i>Farmaci antinfiammatori non steroidei</i>	Bassa	fototossica e fotoallergica	310 - 340 nm
<i>Protriptilina</i>	Alta	fototossica	290 - 320 nm
<i>Psoraleni</i>	Alta	fototossica	320 - 380 nm
<i>Sulfamidici</i> (batteriostatici e antidiabetici)	Bassa	fotoallergica	315 - 400 nm
<i>Tetracicline</i> (antibiotici)	Media	fototossica	350 - 420 nm

*n.d. = non disponibile